

STATUTO

CAMPO APERTO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALPERGA TO VIA VOLTA 2

Numero REA: TO - 1224487

Codice fiscale: 11578950013

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B
al n°10686
di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la società cooperativa agricola sociale
denominata:

"CAMPO APERTO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91 e, in quanto
compatibili, dalle norme sulle imprese sociali di cui al
D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., si applicano, sempre in quanto
compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Valperga (TO) e potrà
istituire sedi secondarie ed altre unità locali anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e
rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il
diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi
della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche con disabilità, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 s.m.i., attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In particolare, i soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo suddetto attraverso l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, ovvero la coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse meglio sotto indicate, ivi comprese quelle di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione

italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di enti Pubblici e/o Privati da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione; gestire la raccolta di prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, la loro lavorazione e commercializzazione;
- gestire la produzione, lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione (anche in forma elettronica) di prodotti agricoli in genere, quali, a mero titolo di esempio: produzione e commercializzazione di pane, conserve, agricoli e miele;
- svolgere attività di ricezione ed ospitalità agrituristica e turistica, così come definite dalla legge;
- gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento;
- predisporre, ivi compresa la relativa fase progettuale,

	avvalendosi, ove necessario, di soggetti muniti dei necessari	
	titoli professionali, eseguire e gestire lavori di	
	sistemazione e manutenzione idraulico forestale, opere di	
	forestazione, opere di miglioramento dei terreni agricoli,	
	opere connesse alla prevenzione incendi boschivi, opere di	
	viabilità agricola e forestale, lavori di manutenzione e	
	impianto di giardini, viali, pubblici e privati, pascoli,	
	vivai, impianti di irrigazione; acquisire boschi, provvedere	
	alla trasformazione e commercializzazione del legname;	
	costruire ed acquisire magazzini e depositi, acquistare o	
	noleggiare macchine operatrici, mezzi di trasporto, attrezzi,	
	merci, prodotti e altri materiali necessari all'attività	
	sociale;	
	- svolgere attività orticola, frutticola, floreale,	
	vivaistica;	
	- prestare assistenza alla produzione per l'attuazione di	
	tecniche colturali idonee ad ottenere il miglioramento della	
	qualità e delle caratteristiche della produzione agricola;	
	- gestire la raccolta di prodotti agricoli e zootecnici,	
	curandone la conservazione, provvedendo alla loro	
	trasformazione e vendita direttamente o aderendo e	
	partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni	
	di produttori che si pongono come obiettivo immediato o	
	futuro il potenziamento del potere contrattuale dei prodotti	
	agricoli, l'eliminazione della rete di intermediazione,	

l'accesso diretto al mercato;

- partecipare alla sperimentazione agraria ad ogni livello e grado;

- gestire servizi tecnici per l'agricoltura, ed in particolare cura del patrimonio ambientale e forestale;

difesa del suolo, censimento delle terre incolte; prevenzione

degli incendi nei boschi; predisposizione di carte

geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in

agricoltura e nella pesca, servizi ausiliari ed esecutivi

nella repressione delle frodi in agricoltura a livello di

prodotti industriali ad uso agricolo, di lavorazione di

trasformazione, di importazione e di commercializzazione e

consumo di prodotti agricoli;

- svolgere attività di agriturismo;

- apicoltura, conduzione delle api, produzione, smielatura, trasformazione e commercializzazione di miele e derivati,

sciami ed api;

- assumere lavori di bonifica, e lavori agricoli anche su proprietà di terzi;

- svolgere attività di valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio e del patrimonio rurale e forestale

anche in forma itinerante;

- svolgere attività educative, formative e didattiche, per

creare occasioni di comunicazione diretta tra agricoltore e

cittadino e, in particolare, attività di fattoria didattica.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori - volontari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori gli

imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, singoli ed associati, ovvero gli agricoltori siano essi proprietari, affittuari, mezzadri, salariati agricoli ed ogni altro coltivatore della terra; gli operatori forestali e tutti coloro che svolgono attività affini o accessorie a quelle previste dall'oggetto sociale.

Inoltre possono essere soci tutti coloro che, pur non rientrando nelle categorie di cui sopra, per capacità tecniche o professionali o per esperienze ed attività complementari, sono in grado di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale della Cooperativa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone svantaggiate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 e 2 della già citata legge n. 381/91 e successive modificazioni.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare i limiti previsti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo, al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. All'atto dell'ammissione l'Organo Amministrativo determinerà altresì i

criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 24, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria, quali amministratori della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del

presente statuto.

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo

Amministrativo accerti:

- il mancato conseguimento dei livelli qualitativi

prestabiliti dalla Cooperativa;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi della

Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di

partecipazione all'attività economica della stessa,

finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione

aziendale.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza,

data e luogo di nascita, codice fiscale e la categoria di

soci cui chiede di essere iscritto;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione

ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il

quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo

fissato dal presente statuto né superiore al limite massimo

fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, ricorrendone i presupposti di legge, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) copia dello statuto sociale;
- e) copia dell'ultimo bilancio.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del

diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Le somme versate a titolo di sovrapprezzo non sono rimborsabili al socio uscente nel caso di scioglimento del rapporto sociale.

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla

ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e

Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme

dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere

comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o

inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto

di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o

giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione ai sensi di legge nel termine di 60 (sessanta)

giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati

dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al

foro competente, ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a

pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a

mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale

è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

In ogni caso la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno 2 (due) quote.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli

amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti

dei soci sovventori verranno computati applicando un
coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il
numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il
numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi
patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si
debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte
di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo
costituito mediante i conferimenti dei sovventori in
proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito
dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento
stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a
norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,
rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non
inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/zero zero) e non superiore
ai limiti massimi di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari
rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non
inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/zero zero) e non superiore
ai limiti massimi di legge;

3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i
soci né durante la vita sociale né all'atto dello

scioglimento della Società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci
cooperatori.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a
pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto
verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli
amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria
quota deve darne comunicazione agli amministratori con
lettera raccomandata, fornendo, con riferimento
all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può
proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Organo Amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore ai limiti di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 24 (Ristorni)

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale delle rispettive quote;
- emissione di quote di sovvenzione di cui al Titolo IV del

presente statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili nonché l'approvazione del bilancio sociale

secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Art. 26 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo che dia riscontro di avvenuto ricevimento), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del comma precedente) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci portatori della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche degli eventuali regolamenti e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci cooperatori

risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissione della società, sulla sua trasformazione, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato al di fuori del comune di appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto al voto.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Nessun socio può rappresentare per delega più di due altri

soci avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato; in assenza di tali soggetti, essa è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,
le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi
necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito o di pubblicazione.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 3 a 5 membri, secondo il numero determinato dai
soci al momento della nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, purché la maggioranza degli
amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di
soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,
alternativamente, l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della

Cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o

da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione

d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura

patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci

possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più

Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione,

il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed

eventualmente il Vice Presidente.

Non possono assumere la presidenza della Cooperativa i

soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n.

112/2017 s.m.i..

Art. 33 (Poteri degli amministratori)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria

della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione

dei soci dalla legge.

Spetta, tra l'altro, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 37;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che

per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati

all'Assemblea;

k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari,

contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere

obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare

convenzioni con Enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,

recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure

ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi

componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le

eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli

amministratori o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima

dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in

modo che gli amministratori ed i componenti dell'organo di

controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti indicati nel precedente articolo 32, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima Assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano

per due volte consecutive alle riunioni del consiglio
decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori che, per
qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se
nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo
di controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto
agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in
giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da
pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni
natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie
quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della Cooperativa gli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 38 (Organo di controllo - revisore)

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

In alternativa o in aggiunta all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore, munito dei prescritti requisiti di legge, che eserciterà le funzioni previste dalle

norme di legge vigenti.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento)

La Società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale versato e detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, quarto comma, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative",

si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a
responsabilità limitata.

In originale firmato:

Giulia Autilia Bonavolontà

Elena Micheletti

Sergio D'Arrigo notaio

Registrato a Torino - DP II il 1° febbraio 2024 al n. 4330

serie 1T euro 200,00.

Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, che la presente copia redatta su supporto informatico con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è conforme al suo originale.

Ivrea, 1° febbraio 2024.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I..